



STATUTO



Art. 1 - Denominazione e sede

E costituita in Roma, via Angelica Balabanoff 116, l'associazione denominata "MARAMEO".

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

Essa ha lo scopo di favorire la solidarietà sociale ai malati affetti dalle malattie nel campo delle leucemie e delle altre emopatie, di promuovere e sostenere la ricerca, di sensibilizzare in materia l'opinione pubblica.

Avrà altresì interesse primario a collaborare con le altre realtà associative già esistenti allo sviluppo ed alla conoscenza di dette malattie nonché allo sviluppo dei servizi socio-sanitari in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, e, tra l'altro, anche mediante raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo delle leucemie e delle altre emopatie nonché promuovendo il contatto e la collaborazione tra le varie associazioni del settore ed incoraggiando sempre più il maggior numero di ricercatori e donatori attraverso l'organizzazione di eventi, aste e manifestazioni di beneficenza e raccolta fondi pubbliche e private.

A tale scopo l'associazione raccoglierà fondi per aiutare i malati e le famiglie bisognose, con le modalità che la stessa intenderà avviare, ovvero anche mediante distribuzione di oggettistica, gadget e quant'altro ritenuto opportuno al raggiungimento dello scopo sociale. In tal caso l'associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge. Il ricavato di tali raccolte di offerte verrà devoluto all'AIL - Associazione Italiana Contro le Leucemie — Linfomi e Mieloma (AIL).

Art. 3 - Soci

L'Associazione comprende due categorie di associati: soci fondatori e soci ordinari.

- sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- sono soci ordinari tutti coloro che, successivamente, aderiscono volontariamente all'Associazione e la cui adesione sia stata accolta dal consiglio.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa

G. Mulo

richiesta;

- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il presidente ed i vice presidenti
- c) il consiglio direttivo

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 12 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 14 — Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 15 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

G. M. L.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 19 - Il Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva ed ha la delega per l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Art. 20 - Il Vice presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni ivi compresi i poteri di firma per l'attività ordinaria, straordinaria e per l'apertura dei conti correnti bancari e postali. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Art. 21 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario chiuderà il 31 dicembre 2008.


Art. 23 - Patrimonio (Fondo di Dotazione).

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi pubblici e privati. Per il primo esercizio finanziario l'importo delle quote associative viene stabilito in euro 50,00. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone, inoltre, delle seguenti risorse, volte a costituire il Fondo di Dotazione:

- a) contributi dei soci
- b) contributi e/o donazioni di privati;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) redditi derivanti dal proprio patrimonio.

Il consiglio direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento delle quote associative, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla distribuzione del patrimonio ai soci né alla ripartizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione ovvero a titolo di quota associativa originaria a annuale. I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, ne direttamente ne indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.

Art. 24 - Sezioni

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma.

L'arbitrato avrà sede in Roma, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 - Scioglimento


Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.



Handwritten signature